

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2455**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FRANZO, BONOMI, VETRONE, BURATO, FINA, STELLA, ZACCAGNINI,
GORINI, FRANCESCHINI, BERNARDINETTI, AMBRICO, TROISI, BOLLA,
GATTO, BALDI, CARIGNANI, TURCO, FERRERI, TRUZZI***Annunziata il 15 gennaio 1952***Proroga delle vigenti disposizioni di legge in materia di contratti agrari**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nell'approvare alla Camera, nei primi mesi del 1951, il disegno di legge d'iniziativa governativa sulla proroga delle vigenti disposizioni in materia di contratti agrari, divenuto legge 16 giugno 1951, n. 435, ci auguravamo che fosse l'ultimo di una ormai lunga serie in tale materia, nella speranza che la riforma generale dei contratti agrari sarebbe stata varata prima dell'inizio della nuova annata agraria.

Purtroppo tale speranza non è stata esaudita, e l'ansiosa attesa della nuova completa e organica disciplina dei contratti agrari, che pervade tutto il mondo agricolo, dovrà prolungarsi almeno per alcuni altri mesi, necessari affinché il Parlamento possa esaurire l'esame del disegno di legge di riforma.

Si rende pertanto necessario, una volta an-

cora, provvedere mediante legge alla proroga dei contratti, ad evitare i gravissimi inconvenienti a cui indubbiamente darebbe luogo un periodo di libertà di disdette e di determinazione del canone di affitto dei fondi rustici, incuneantesi fra l'ininterrotto periodo vincolistico, perdurante dalla guerra ad oggi, e l'entrata in vigore della nuova definitiva organica regolamentazione dei contratti agrari.

Per gli stessi motivi quindi per cui il Parlamento benevolmente accolse il su ricordato disegno di legge, dobbiamo ritenere che vorrà approvare l'attuale proposta, che sostanzialmente conferma l'applicazione — fino a tutta l'annata 1952-53 — delle norme vigenti in materia di proroga dei contratti agrari, di tregua mezzadrile, istituto dell'equo canone e liquidazione degli estagli in cereali.

PROPOSTA DI LEGGE**ART. 1.**

I contratti verbali o scritti di mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione e affitto stipulati con coltivatori diretti, compresi quelli con clausola migliorataria e quelli di mezzadria o colonia mista all'affitto, nonché le concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate disposte ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale del 9 ottobre 1944, n. 279, e del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89, e successive integrazioni o modifi-

cazioni, sono prorogati a tutta l'annata agraria 1952-53, considerata come tale anche quella che abbia inizio tra il 1° gennaio e il 1° marzo 1953, quando il contratto agrario decorra da tale data per consuetudine locale.

La proroga dei contratti agrari di cui al precedente comma non si applica nei confronti dei coltivatori diretti che si trovano nel godimento, quali proprietari, enfiteuti o usufruttuari, di altro fondo sufficiente ad assorbire la capacità lavorativa della propria famiglia.

Le disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 della legge 15 luglio 1950, n. 505, si applicano anche per le annate agrarie 1951-52 e 1952-53.

Le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 2° e 3° e nei restanti articoli della legge 15 luglio 1950, n. 505, nonché quelle di cui all'articolo 5 della legge 16 giugno 1951, n. 435, si applicano anche per l'annata agraria 1952-53.

Resta in vigore il comma 2° dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 277, anche se i cereali non sono più soggetti ad ammasso.

ART. 2.

Agli effetti della presente legge il termine del 31 dicembre 1949 contenuto nell'articolo 2 della legge 16 giugno 1951, n. 435, è sostituito con il termine del 31 dicembre 1950.

ART. 3.

La esecuzione delle sentenze di sfratto relative all'annata agraria 1950-51 rimane sospesa fino alla fine dell'annata agraria 1951-52.

ART. 4.

I termini di cui all'articolo 4 della legge 25 giugno 1949, n. 353, e all'articolo 2 della legge 3 agosto 1949, n. 476, si intendono decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 5.

Alle spese dipendenti dall'applicazione della presente legge sarà provveduto secondo le norme dell'articolo 7 della legge 16 luglio 1950, n. 505.

Il Ministero per il tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio le occorrenti variazioni.

ART. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.